RAYMOND GLEDHILL ONLUS
Società Cooperativa Sociale

MODELLO ORGANIZZATIVO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 n. 231 e norme correlate

- Approvato con delibera di Cda del 5 febbraio 2015 -

INDICE

1. *Overview* del Decreto e della normativa rilevante 4
   1.1. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).....6
   1.2 Reati di falso nummario e altro (art. 25-bis).....6
   1.3. Reati societari (art. 25-ter). 6
   1.4. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater).....7
   1.5 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1).....8
   1.6 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).....8
   1.7. Abusi di mercato (art. 25-sexies) 8
   1.8. Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006. 8
   1.9. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).....9
   1.10. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies).....9
   1.11 Reati informatici (art. 24-bis).....9
   1.12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).....10
   1.13. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies).....10
   1.14. Reati ambientali (art. 25-undecies).....10
   1.17 Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).....11
   1.17 Reati ambientali (art. 25-undecies).....11
   1.17 Scambio politico elettorale mafioso.....11
2. Linee guida.....11
3. L'ente 12
4. Funzione e adozione del Modello 13
   4.1. Dichiarazione programmatica 13
   4.2. Modalità di modifica/integrazione del Modello.....14
   4.3. Funzione del Modello.....14
5. Attività sensibili 15
   5.1. Risk assessment e gap analysis 15
6. Principi generali di comportamento e codice etico 28
7. Organismo di Vigilanza 30
   7.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....30
   7.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 31
   7.3. Reporting nei confronti degli organi societari.....32

7.4. Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni 32
7.5. Verifiche periodiche 32
8. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo 33
9. Sistema disciplinare 34
9.1. Principi generali 34
9.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati 34
9.2.1. Sanzioni per i dipendenti cui si applica il CCNL di categoria 34
9.2.2. Misure nei confronti dei dirigenti 35
9.2.3. Misure nei confronti di Consulenti e *Partner* 35
10. Formazione e comunicazione 36
10.1. Comunicazione e formazione per i Dipendenti 36
10.2Informativa per i Collaboratori esterni e Partner 36
10.3Informativa ai fornitori 36

1. *Overview* del Decreto e della normativa rilevante

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in poi indicato come D. Lgs. 231/2001) ha inteso adeguare l'ordinamento giuridico italiano in tema di responsabilità punitiva degli enti ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito, quali – ad esempio – la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A. (Pubblica Amministrazione), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Giova precisare che quando ci si riferisce alla commissione di reati, che ovviamente devono essere realizzati da una o più persone fisiche, ci si riferisce non genericamente a qualsiasi reato, ma soltanto a quei reati previsti specificamente dal D. Lgs. n. 231/2001, dagli artt. 24 e seguenti.

Gli artt. 6 e 7 del medesimo decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo* (i "Modelli") *idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali* ivi considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo interno all'ente (l'Odv - Organismo di Vigilanza)* con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento. I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal D. Lgs.. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (*i.e.* procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

E' opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Reati presupposto.

1.1. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).

Quanto alla tipologia di reati che danno luogo alla responsabilità degli enti (cc.dd. reati presupposto), il D. Lgs. 231/2001, negli artt. 24 e 25, si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.).

1.2. Reati di falso nummario e altro (art. 25-bis).

Successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs.. n. 231/2001 il legislatore ha iniziato una lenta e costante attività di implementazione dei reati presupposto: con l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D. Lgs.. 231/2001 l'art. 25-*bis*, che estende la responsabilità dell'ente anche ai reati di falsità in monete (artt. 453, 454, 455, 457 c.p.), in carte di pubblico credito, in valori di bollo (art. 459, 460, 461, 464 c.p.) o segni di riconoscimento (artt. 473, 474 c.p.).

1.3. Reati societari (art. 25-ter).

L'art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 61/2002, estende l'ambito dei reati presupposto anche ad alcuni reati societari, previsti dal codice civile, quando sono commessi nell'interesse o a vantaggio delle società, prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di

mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli. Di seguito si indicano le fattispecie previste dal D.Lgs. 61/2002 e dalla Legge n. 69/2015 che comporta la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali per fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali, non punibilità per fatti di lieve entità (art. 2621 ter c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione ai sopra indicati reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell'ente allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive.

1.4. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater).

A seguito della ratifica ed esecuzione, ad opera della legge 14/1/2003, n. 7, della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, siglata a New York il 9/12/1999, costituiscono reati presupposto per la responsabilità degli enti tutti i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

1.5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1).

La legge 9/1/2006, n. 7 ha introdotto nel nostro codice penale, all'art. 583-*bis*, il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Tale delitto è stato altresì inserito nell'ambito dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

1.6. *Delitti contro la personalità individuale* (art. 25-*quinquies*).

Sono stati introdotti tra i reati presupposto dalla legge 11/8/2003, n. 228 e consistono specificamente nei reati di:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Sfruttamento di manodopera (art 603 bis c.p.).

1.7. Abusi di mercato (art. 25-sexies)

Con l'espressione "Abusi di mercato" si fa riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*, art. 184 e 187-*bis* TUIF) e di manipolazione del mercato (art. 185 e 187-*ter* TUIF). La categoria di reati in questione non sembra ipotizzabile in una struttura sanitaria.

1.8. Reati transnazionali ex *art. 10, legge n. 146/2006.*

La legge 6/3/2006, n. 146, che ha ratificato la convenzione e i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (c.d. convenzione di Palermo), ha inserito nell'elenco dei reati presupposto i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.P.R. n. 43/1973) e associazione diretta al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), i reati in materia di immigrazione (art. 12 d.lgs 25 luglio 1998, n.286), il delitto di induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.) e il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

*1.9. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-***septies*)**.

Tra le diverse implementazioni effettuate dal legislatore dopo l'entrata in vigore del D. Lgs.. 231/2001, la più importante per le conseguenze sul piano applicativo è quella determinata dalla l. 3/8/2007, n. 123. Tale legge ha introdotto l'art. 25-*septies*, la cui formulazione è stata poi sostituita dal D. Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81, che ha esteso la responsabilità degli enti anche ai delitti di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

*1.10. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-***octies*)**.

Il decreto legislativo n. 231/2007, vero e proprio testo unico che raccoglie l'intera normativa antiriciclaggio, ha inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, all'art. 25-*octies*, i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis c.p.)* ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter c.p.).*

*1.11. Reati informatici (art. 24-***bis*)**.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, attuativa della convenzione di Budapest del 2001 in tema di criminalità informatica, ha introdotto l'art. 24-*bis*, che estende il catalogo dei reati presupposto ai reati di cui agli artt. 615-*ter* (accesso abusivo ad un sistema informatico), 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-*quinquies* (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-*bis* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-*ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-*quinquies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 491-*bis* (falsità in documenti informatici) e 640-*quinquies* (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) c.p.

*1.12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-***novies***)*

La legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nell'elenco dei delitti presupposto (all'art. 25-*novies*) alcuni reati in tema di violazione del diritto d'autore e precisamente i reati previsti dagli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies*, 174, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

*1.13. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-***decies***)*

Nel 2001 è stato introdotto nel codice penale l'art. 377-*bis*, che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; successivamente, nel 2011, con il D. Lgs.. 7 luglio 2011, n. 121 è stato previsto che tale reato costituisca anche il presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, quando il reato in questione è commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente.

*1.14. Reati ambientali (art. 25-***undecies***)*

Il decreto legislativo n. 121/2011 e la legge n. 68/2015, in attuazione di due direttive in tema di tutela penale dell'ambiente e di inquinamento provocato da navi, ha introdotto alcuni reati ambientali tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti: in particolare, si tratta dei reati previsti agli artt. 727-*bis* (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-*bis* (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto) del codice penale; dei reati previsti dagli artt. 137 commi 2, 3 e 5 (scarichi di acque reflue industriali), 256 (attività di gestione rifiuti non autorizzata), 257 commi 1 e 2 (bonifica dei siti), 258 comma 4, secondo periodo (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 comma 1 (traffico illecito di rifiuti), 260 commi 1 e 2 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), 260-*bis* commi 6, 7 secondo periodo e 8 primo e secondo periodo (sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 279 comma 5 (violazioni in tema di emissione o in assenza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione concessa), previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico ambientale); per la violazione degli artt. 1 commi 1 e 2, 2 commi 1 e 2, 6 comma 4 e 3-*bis* comma 1 previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in tema di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; per la violazione dell'art. 3 comma 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 in tema di cessazione e riduzione

dell'impiego delle sostanze lesive; per la violazione degli artt. 8 commi 1 e 2, e 9 commi 1 e 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 in materia di inquinamento doloso e colposo.

1.15 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

È stato introdotto dall'art 2, comma del D.Lgs. 109 del 2012.

1.16 Sfruttamento sessuale dei minori

E' stato introdotto dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante «Attuazione della Direttiva 2011/39/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI»

1.17 Scambio politico elettorale mafioso

Tale reato è rientrato nel "perimetro" della responsabilità amministrativa delle imprese a seguito della legge 17 aprile 2014, n. 62 recante la «Modifica dell'art. 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso».

2. Linee guida.

In data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs.. 231/2001", poi aggiornate a marzo 2014, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs.. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
  - codice etico;
  - sistema organizzativo;
  - procedure manuali ed informatiche;
  - poteri autorizzativi e di firma;
  - sistemi di controllo e gestione;
  - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

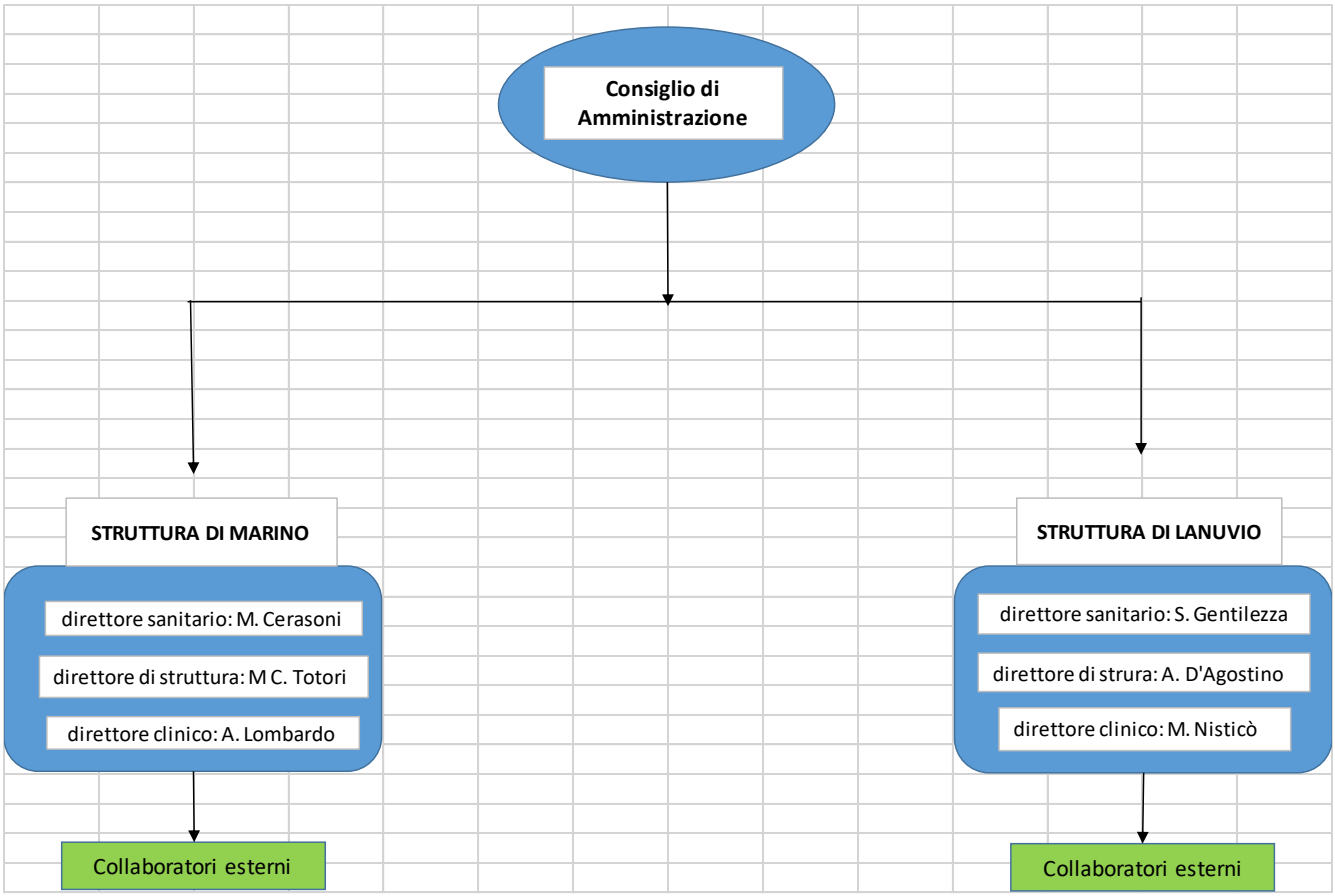
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
    - autonomia e indipendenza;
    - professionalità;
    - continuità di azione.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. L'ente

La cooperativa Raymond Gledhill a r.l. (di seguito Cooperativa/Società/Azienda) è una cooperativa nata per erogare e gestire in forma integrata con il SSR, strutture terapeutiche-riabilitative psichiatriche per l'avvio di progetti di vita nuova, per persone con Disordine di Personalità Borderline (DPB) associato a Disturbi del comportamento.

Presso la Cooperativa sono presenti in pianta organica 4 dipendenti oltre ad una molteplicità di collaboratori esterni (circa 25 professionisti). I collaboratori sono organizzati secondo una suddivisione di compiti e responsabilità come rappresentata nel seguente organigramma:



4. Funzione e adozione del Modello

4.1. Dichiarazione programmatica

La Cooperativa è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e *partner*. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge nazionale come facoltativa e non obbligatoria, l'ente, in conformità con le sue politiche aziendali e sulla base delle recenti disposioni in materia emanate dalla Regione Lazio, ha predisposto il presente Modello. Ha inoltre istituito l'Organo di Vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla Cooperativa di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma riduce altresì il rischio di commissione dei reati contemplati nello stesso decreto. Per tali motivi l'Ente ha svolto l'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente

Modello, delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e enorme correlate nonché dalle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

4.2. Modalità di modifica/integrazione del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" [in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs.. 231/2001] le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale, che le dovrà rappresentare alla prima riunione utile assembleare della Cooperativa.

4.3. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

1. la mappa delle attività sensibili dell'ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono più facilmente essere commessi i reati previsti dal D. Lgs.. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;
2. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
3. la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs.. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
5. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
6. la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;

7. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
8. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

5. Attività sensibili

Per le motivazioni esposte, l'ente ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal D. Lgs. 231/01. Detta iniziativa è stata assunta nella convinzione che tale strumento – al di là dal costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla Legge – possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto dell'ente sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi etici e deontologici ai quali si ispira l'ente, allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

5.1. ***Risk assessment* e *gap analysis***

Il Modello prende spunto e si fonda su un'analisi dei processi e sotto processi in cui si articola l'attività dell'ente, al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili ("Reati peculiari").
Sulla base dell'analisi svolta sono stati individuati, suddivisi in quattro aree, diversi potenziali reati che, in relazione alle attività della Cooperativa, potrebbero con più facilità configurarsi, tenuto conto delle attività svolte, delle modalità di gestione e dei settori nei quali la struttura si trova ad operare.

Aree dei reati peculiari

Si individuano schematicamente le seguenti aree:

A) reati contro la pubblica amministrazione;
B) reati di omicidio e lesioni personali colpose;
C) reati informatici e in materia di violazione del diritto d'autore;
D) reati ambientali;
E) reati societari e riciclaggio.

A) In primo luogo sono stati individuati come peculiari i reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01), da ricondurre in particolare allo svolgimento delle attività erogate dall'ente, che implicano l'uso di risorse pubbliche ed un rapporto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi. A tal proposito occorre comunque evidenziare che l'esistenza di specifici protocolli con l'ente regionale riduce grandemente la possibilità della commissione di tali reati. Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e, comunque, in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali. Per ciascuna fattispecie di reato peculiare sono state individuate le attività aziendali nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso il reato stesso (attività sensibili).

B) In secondo luogo sono da evidenziare le attività sensibili afferenti l'area della gestione della sicurezza del lavoro.

C) In terzo luogo sono da considerare reati peculiari anche taluni reati informatici, tenuto conto che l'apparato gestionale della struttura è oramai basato sull'utilizzazione delle tecnologie informatiche, sia per quanto riguarda i rapporti con l'ente regionale, rapporti che sono strumentali ai rimborsi che dovranno essere percepiti, sia per ciò che concerne le procedure di ricovero/accettazione dei pazienti. Nella stessa categoria sono affiancati anche i reati che configurano violazioni alle norme sul diritto d'autore. Spesso infatti le condotte di abusiva riproduzione di programmi coperti da *copyright* e simili sono commesse attraverso condotte che configurano reati informatici.

D) Possono essere senz'altro inseriti fra i reati peculiari, con riferimento alla Cooperativa, i reati ambientali, introdotti nel 2011, ed aggiornati nel 2015, nel novero dei reati presupposto. Tale inserimento nell'area dei reati peculiari discende dalla particolarità dell'attività assistenziale svolta, che comporta l'utilizzazione di medicinali e presidi sanitari, i quali devono essere poi smaltiti secondo ben precise modalità, in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento dell'ambiente.

E) da ultimo, tenuto conto dell'attività svolta dall'Ente e considerando che alcune attività vengono svolte in regime di convenzione con la regione Lazio, si è ritenuto necessario contemplare anche queste categorie di reato come aree di possibile rischio 231 e cioè i retai societari e quelli afferenti al riciclaggio.

Nello specifico, l'attività di analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività sensibili in cui possa essere riscontrato il rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività sensibile sono state identificate, oltre al "referente" attuale del singolo processo aziendale, le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo già presenti. Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 è stata effettuata l'analisi comparativa ("*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente e i principi del modello di riferimento definito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Propedeutica all'attività di *gap analysis* è stata l'elaborazione di *standard* di controllo (descritti nella Parte Speciale del presente documento) coerenti con i principi del modello organizzativo "a tendere", conforme alle previsioni del D. Lgs. 231/2001. A loro volta, gli *standard* di controllo sono elaborati sulla base delle categorie di attività sensibili individuate dalla metodologia di progetto. Per quanto riguarda le aree di reato relative ai reati di *market abuse*, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile, delitti contro la personalità individuale, reati transnazionali e ai finanziamenti di attività aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nell'Ente non sono state rilevate attività sensibili e dunque non si è proceduto ad un'analisi particolareggiata e dettagliata dei rischi e dei relativi *standard* di controllo.

Per migliore comprensione e completezza della descrizione, si procede di seguito ad una breve descrizione solo dei principali reati afferenti a ciascuna delle quattro aree precedentemente individuate, suddivisi per area.

A) Reati contro la pubblica amministrazione:

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo, tale reato può realizzarsi con la predisposizione di documenti o dati richiesti per la stipula di una convenzione, fornendo alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione falsificata o non veritiera), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Il reato in questione si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio

comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-*bis* c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento. Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter*, comma 1, c.p.)

L'ipotesi di reato in questione si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Concussione (art. 317 c.p.)

La concussione è il più grave reato tra quelli contro la Pubblica Amministrazione e si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. La fattispecie incriminatrice presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs.. 231/01, trattandosi infatti

di un reato proprio di soggetti qualificati; la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente od un collaboratore della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Il reato di corruzione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure per omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente. Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta costrittiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per il reato in esame si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

Si tratta di una corruzione "qualificata", che si configura qualora taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non

solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

E' un delitto di nuova introduzione e trae origine dalla "vecchia" forma di concussione per induzione. Con tale norma il legislatore punisce le condotte, poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, volte ad indurre un terzo, con mezzi diversi dalla costrizione, a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità. In tale contesto la norma prevede, al secondo comma, la punibilità anche del privato che dà o promette l'utilità al pubblico agente.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322-*bis* c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

B) Reati di omicidio e lesioni personali colpose:

Omicidio colposo e lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 c.p.)

Tali reati si configurano allorché si provochi la morte o la lesione di una persona attraverso una condotta colposa, cioè attraverso un comportamento involontario, posto in essere per imprudenza, negligenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In particolare la responsabilità degli enti scaturisce solo da quelle condotte violative della normativa antinfortunistica, o da quella relativa all'igiene e alla salute del lavoro. E' opportuno evidenziare come il reato di cui all'art. 590 c.p. rilevi solo allorquando le lesioni cagionate siano gravi o gravissime (per le relative definizioni si rinvia all'art. 583 c.p.).

C) Reati informatici e reati in violazione di norme sul diritto d'autore:

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-*ter* c.p.)

E' un reato comune che punisce, alternativamente, chi si introduce in un sistema informatico o telematico o chi si trattiene nel medesimo sistema in maniera abusiva, cioè contro la volontà di chi ha il diritto di

escluderlo, purché il sistema sia protetto da misure di sicurezza. La condotta punibile è quella elettronica, consistente nell'inserimento dell'utente abusivo all'interno del sistema attraverso una postazione di lavoro direttamente collegata con l'elaboratore centrale o tramite il collegamento da una posizione remota. Per giurisprudenza ormai consolidata e confermata dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite del 2012, risponde del reato di accesso abusivo anche colui che ha la legittimazione ad accedere alla banca dati per motivi di lavoro ed è dotato di credenziali di autenticazione (ID, password, *token*, certificati, chiavi digitali e non), ma accede per motivi diversi e contrari ai doveri di ufficio e in violazione delle prescrizioni impartite dall'azienda in precedenza.

Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dai reati di falso disciplinati dal codice penale riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni relative ai reati di falso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Per falsificazione di un documento s'intende il caso in cui per qualsiasi motivo, volontariamente, si modifica un atto autentico (anche in una sua minima parte), oppure si crea un atto completamente falso sia nella sua forma sia nel suo contenuto. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Violazioni alla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633)

Con riferimento ai reati in violazione della legge sul diritto d'autore, sempre tenendo presente ciò che potrebbe verificarsi in una realtà come la Cooperativa, in questa sede s'intendono segnalare in particolare soltanto le norme che puniscono chiunque riproduce, diffonde, vende o mette comunque in vendita un'opera altrui, contrariamente alla legge italiana sia con riferimento alla diffusione della TV via cavo o satellitare e sia con riferimento all'abusiva duplicazione di programmi informatici per l'elaboratore.

a) Diffusione della TV via cavo o satellitare: le norme puniscono chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'Autore, o parte di essa; oppure chiunque rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico (art. 171).

Le norme puniscono inoltre chiunque abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, oppure opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; oppure proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive sopra descritte; chiunque installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, oppure abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies* legge dir. autore, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter*);

Chiunque utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di

utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio (art. 171-*octies*).

b) Abusiva duplicazione di programmi informatici per l'elaboratore: chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore, oppure detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La norma punisce anche colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

D) Reati ambientali:

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3 e 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Si tratta di reati contravvenzionali che puniscono, rispettivamente, lo scarico di acque reflue industriali senza valida autorizzazione, contenenti sostanze pericolose comprese nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III (art. 137, comma 2); lo scarico di acque reflue industriali con autorizzazione, contenenti le sostanze pericolose richiamate al comma 2, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità d'ambito competente (art. 137, comma 3); lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, in fognatura o sul suolo oltre i valori limite fissati in determinate tabelle dell'allegato 5 o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità d'ambito competente (art. 137, comma 5).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

E' la contravvenzione fondamentale in tema di rifiuti e punisce al comma 1 l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1), l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti (comma 2) e la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva (comma 3).

Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 257 punisce (comma 1) con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni-soglia di rischio, se non si provvede alla bonifica, in conformità al

progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo. Nella stessa norma è incriminato anche chi, autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte. Nel comma 2 è invece contemplata una circostanza aggravante, punita con pena congiunta, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da "sostanze pericolose".

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La norma in questione punisce il traffico illecito di rifiuti, cioè la spedizione di rifiuti, a fine di smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice verso un altro Stato, in violazione delle regole sancite da un regolamento comunitario.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 D. Lgs.. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione in esame è la più grave tra quelle previste in materia di rifiuti e incrimina le forme più pericolose di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti. Il disvalore è così grave da giustificarne l'incriminazione come delitto, sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo, arricchito dal fine di realizzare un ingiusto profitto. Al comma 2 è prevista una circostanza aggravante, che si applica qualora l'attività organizzata riguarda rifiuti ad alta radioattività.

E) <u>reati societari, riciclaggio e ricettazione Reati societari</u>

False comunicazioni sociali (art. 2621 c. civ.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta anche se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. civ.)

Tale fattispecie non ricorre tenuto conto che la Cooperativa non rientra nel novero delle società quotate.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale reato ricorre nelle seguenti ipotesi:

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai socio o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato si ha quando gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale fattispecie ricorre tutte le volte in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale tipologia di reato ricorre quando gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società o della società controllante, cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale reato si ha quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con atra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Il reato qui richiamato, essendo l'Azienda non quotata, non ricorre.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato ricorre quando gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, oppure quando procedono alla sottoscrizione reciproca di azioni o quote, oppure procedono alla sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato viene a configurarsi nel caso in cui i liquidatori procedano al riparto dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali ovvero, procedano al riparto dei beni sociali tra i soci senza il preventivo accantonamento di somme necessarie a soddisfare i creditori cagionando un danno ai medesimi creditori.

Corruzione tra privati (art 2635, 3° comma, c.c.)

La fattispecie di reato viene a configurarsi quando un soggetto che opera al suo interno ha agito per corrompere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale fattispecie ricorre quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato qui richiamato, essendo l'Azienda non quotata, non ricorre.

Ostacolo all'esercizio delle attività di vigilanza delle autorità di controllo (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie ricorre quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali:

a) nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima;
b) in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, in maniera consapevole ne ostacolano le funzioni.

<u>Reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di danaro e beni di provenienza illecita</u>

Ricettazione (art 648 c. pen.)

Siamo in presenza di tale reato quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art 648 bis c. pen.)

Il reato ricorre nei casi in cui qualcuno a o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648 ter c. pen.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

6. Principi generali di comportamento e codice etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

I comportamenti dei dipendenti, collaboratori ed amministratori, di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dell'ente quali, ad esempio, *partner* in ATI, ecc. ("*Partner*") devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare, le regole di condotta prevedono che:

- i Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i *Partner* non devono (a) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e norme correlate, (b) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;

- i Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i *Partner* devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo *budget* per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. I Dipendenti e Collaboratori dell'ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell'ente in materia;
- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'ente, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga nell'ambito di *sub*-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'ente stesso;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i dipendenti e collaboratori che operano con gli enti pubblici, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità, rilevate o meramente sospettate;
- i compensi dei consulenti e dei *partner* devono essere determinati solo per iscritto;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi;
- devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono esser istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento.

7. Organismo di Vigilanza

7.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo interno all'ente (art. 6, comma 1, lett. *b)* del d.lgs. 231/2001), diverso dagli Amministratori o dai Gestori. L'Organismo di Vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica c.cavallari@gvcassociati.it o mediante post ordinaria in caso di non operatività del sistema telematico, con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua completa autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici dell'ente. In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Autonomia ed indipendenza: questa qualità è stata assicurata collocando l'OdV come unità di *staff* in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- Professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui i componenti dell'OdV sono dotati per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- Poteri di modifica e di iniziativa: l'OdV ha il potere/dovere, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per presentare proposte di adeguamento del Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

Le competenze dei componenti dell'Organo di Vigilanza, sommariamente suddivise tra competenze legali ed organizzative, possono essere così riassunte nella seguente tabella:

COMPETENZE DI NATURA LEGALE	○ Approfondita conoscenza delle metodologie utilizzate nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie Reato e nella individuazione delle possibili condotte sanzionabili. Tale preparazione presuppone una dimestichezza con la ricerca e l'analisi della giurisprudenza in materia. La risorsa in commento deve essere in sintesi capace di esaminare ed interpretare il dettato normativo, individuando le fattispecie di reato, nonché l'applicabilità di tali fattispecie nell'ambito della operatività aziendale. ○ Capacità di tradurre in norme di comportamento i processi delineati nel Modello Organizzativo dedicato alla prevenzione dei rischi.
	○ Specifica preparazione sul tema dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei

COMPETENZE DI NATURA ORGANIZZATIVA	controlli alla stessa correlati, con esperienza nella predisposizione di procedure e manuali di controllo.

7.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

a) sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, volontari, consulenti e *Partner*;

b) sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;

c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

d) attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Per tale incombenza l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

e) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;

f) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di *reporting* agli organi societari;

g) coordinarsi con gli Amministratori o i gestori per i programmi di formazione attinenti al D. Lgs.. 231/2001;

h) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

i) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;

j) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. Per le suindicate ragioni, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso

a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: i) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; ii) sui rapporti con Consulenti e *Partner*; iii) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;

k) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;

l) riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;

m) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione a supporto dell'attività *ex* D. Lgs. 231/2001;

7.3. Reporting *nei confronti degli organi societari*

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di *reporting* su base continuativa direttamente con il Presidente della Cooperativa. Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà per lo stesso un rapporto scritto sulla sua attività.

Il *reporting* avrà ad oggetto:

1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Il Presidente ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

7.4. Altre attività di controllo e reporting *previste dalla legge o da regolamenti interni*

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti nell'ente, per i diversi profili specifici ed in particolare, ma non esclusivamente, con il Responsabile della Funzione Amministrativa.

7.5. Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e *test* di controllo. Alla fine sarà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Presidente della Cooperativa, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

8. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa, quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, *Partner*, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza, il quale valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con le regole di condotta adottate. Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi dei progetti finanziati con fondi pubblici per i quali l'ente è risultato affidatario a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- notizie e documentazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- il sistema di deleghe dell'ente.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, al Presidente della Cooperativa eventuali modifiche della lista sopra indicata.

9. Sistema disciplinare

9.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

9.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti collettivi applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

9.2.1. Sanzioni per i dipendenti cui si applica il CCNL di categoria

In applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" già contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL Cooperative Sociali) e nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dal

CCNL, il dipendente che abbia tenuto un comportamento non conforme alle regole previste nel Modello Organizzativo incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministratore Unico:

- *richiamo verbale;*
- *richiamo scritto;*
- *multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione normale;*
- *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni;*
- *licenziamento.*

Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti al legale rappresentante dell'ente con il supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza. Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinare si terrà conto della procedura e delle modalità descritte all'interno del CCNL vigente. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria.

9.2.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

9.2.3. Misure nei confronti di Consulenti e *Partner*

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei *Partner* delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

10. Formazione e comunicazione

10.1. Comunicazione e formazione per i Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo dell'ente garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate, in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento, unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Analogamente verrà data adeguata informazione sulle sanzioni disciplinari irrogabili in presenza di una o più violazioni alle regole introdotte con il Modello. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.

10.2 *Informativa per i Collaboratori esterni e* Partner

Saranno forniti a soggetti esterni (Consulenti e *Partner*) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo. Copia del Codice Etico adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01 e norme correlate verrà pubblicato sul sito aziendale in modo da darne massima evidenza e comunicazione sia nei confronti dei Collaboratori, che dei Partener nonché di tutti i terzi.

10.3 Informativa ai fornitori

L'ente comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D. Lgs. 231/2001.